

## **TI\_GERICHTE 52.2012.143 vom 23. Juli 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-07-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2012.143](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.143)

FR: TI\_GERICHTE 52.2012.143 du 23 juillet 2012

IT: TI\_GERICHTE 52.2012.143 del 23 luglio 2012

### **Regeste**

Ricorso contro un atto della procedura preparatoria nel caso di elezioni comunali

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso è formalmente rivolto contro la pubblicazione dei risultati delle elezioni comunali, per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a decidere la vertenza discende dall'art. 164 cpv. 2 LEDP. Essa sarebbe data anche in applicazione dell'art. 163 cpv. 1 LEDP. La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino del comune di CO 1, è certa (art. 89 cpv. 3 combinato con l'art. 111 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Quanto alla tempestività del ricorso, il Tribunale considera quanto segue.

#### **E. 2**

RI 1 insorge contro l'elezione a subentrante del candidato \_\_\_\_\_, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere stralciato dalla lista delle candidature di S \_\_\_\_\_, siccome aveva contemporaneamente sottoscritto la proposta di quella F \_\_\_\_\_. Il ricorrente ritiene di poter ancora contestare questo aspetto richiamandosi alla pubblicazione - avvenuta il 3 aprile 2012 in applicazione dell'art. 49 LDEP - dei risultati all'albo comunale. Insinuato nei 15 giorni successivi a questa notificazione, il ricorso sarebbe di per sé tempestivo. Sennonché, in concreto, esso risulta tardivo in rapporto alla censura sollevata. Per i seguenti motivi.

#### **E. 2.1**

Innanzitutto, benché il ricorso sia stato formulato in occasione della pubblicazione dei risultati dell'elezione, dev'essere qui precisato che l'atto impugnato dal ricorrente è un atto compiuto nella procedura preparatoria di un'elezione ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 LEDP, poiché compreso nel periodo tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

#### **E. 2.2**

Giusta l'art. 163 cpv. 1 LEDP, contro ogni atto del sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo. Il termine di ricorso è di tre giorni da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare (art. 163 cpv. 4 LEDP).

#### **E. 2.3**

In concreto, la decisione del sindaco di non stralciare il candidato \_\_\_\_\_ dalla lista S \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'albo comunale il 21 febbraio 2012. Anche ammettendo,

nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, che questi l'abbia appresa attraverso tale pubblicazione, il termine di tre giorni per contestare la candidatura è ampiamente trascorso inutilizzato. Ferme queste premesse, non appare nemmeno necessario approfondire la questione di sapere se il termine per l'impugnazione del controverso provvedimento abbia in realtà iniziato a decorrere il giorno precedente, quando le proposte sono divenute definitive, come potrebbe lasciar credere la semplice lettura del testo dell'art. 163 cpv. 4 LEDP, giusta cui il termine di ricorso decorre dal compimento dell'atto impugnato (e non dalla sua conoscenza; cfr. STA 52.2012.74 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3).

#### **E. 2.4**

Il ricorrente, fondandosi sull'art. 62 cpv. 4 LEDP - secondo il quale la decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 LEDP - pretende di ascrivere al sindaco un ritardo nella comunicazione dello stralcio dei proponenti. A torto, tuttavia. Tale disposizione torna infatti applicabile unicamente al caso dello stralcio del nominativo di un candidato (o di un'intera proposta di candidati). In caso di stralcio di un proponente, invece, nella misura in cui tale provvedimento non comporta alcun pregiudizio per la presentazione della proposta del gruppo interessato, al sindaco non incombe nessun obbligo di notifica personale (cfr. STA 52.2012.74 del 27 febbraio 2012 consid. 2.2. i.f. ). Come è il caso concreto: lo stralcio dei proponenti non aveva infatti pregiudicato in alcun modo la presentazione della proposta del gruppo F \_\_\_\_\_, siccome il numero (29) di quelli restanti era comunque sia stato considerato sufficiente.

#### **E. 2.5**

Da ultimo, nemmeno può entrare in linea di conto una restituzione in intero contro il lasso dei termini, data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorrente non spiega affatto per quale motivo egli ha atteso sino alla pubblicazione dei risultati per impugnare il provvedimento del sindaco, che gli era senz'altro noto almeno dal 21 febbraio 2012. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, è manifestamente contrario al principio della buona fede sia a quello dell'economia delle procedure democratiche attendere il risultato di un'elezione (o di una votazione) per contestarlo solo in seguito, quando esso non corrisponde alle proprie aspettative. Un tale modo di agire non può trovare protezione (DTF 118 Ia 271 consid. 1, 415 consid. 2a; STF 1C\_520/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.3.2.).

#### **E. 3**

Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo.

#### **E. 4**

Conformemente alla prassi, il Tribunale rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF). 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.